

Art. 4 – La riproduzione dei documenti

1. Quando la natura del materiale ed il suo stato di conservazione lo permettono, possono essere effettuate riproduzioni dei documenti presi in visione dal Laboratorio di fotoriproduzione dell'Archivio di Stato, previa richiesta al Direttore redatta sugli appositi moduli per finalità di studio o personale (Mod. 8) oppure per finalità amministrative (Mod. 9). Nella richiesta per fini amministrativi il richiedente deve indicare se le copie devono essere in carta semplice (non autenticate), oppure conformi all'originale (autenticate) – allegando le marche da bollo necessarie per l'autenticazione delle copie (una marca ogni 4 fogli), oppure indicare nella richiesta gli estremi di legge di esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo. Con le medesime modalità è inoltre possibile richiedere copie per estratto da documenti o registri per fini amministrativi (es. registri matricolari e liste di leva).

2. A norma dell'art. 108 del d.lgs. 42/2004 e delle circolari n. 33 del 7.09.2017 e n. 39 del 29.09.2017 della Direzione generale Archivi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è possibile per gli studiosi effettuare riproduzioni dei documenti consultati con mezzi propri (fotocamera, cinepresa, smartphone, tablet, etc.), previa compilazione dell'apposita comunicazione di riproduzione comprensiva di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Mod. 10). Tale comunicazione dovrà essere compilata dallo studioso ogniqualvolta si presenti la necessità di procedere all'acquisizione di immagini.

3. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, lo studioso dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che le riproduzioni con mezzi propri sono state effettuate:

- senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o manifestazione creativa, valorizzazione dei beni culturali
- nel rispetto della normativa in materia di: consultabilità dei documenti archivistici, (artt. 122-127 del d.lgs. 42/2004); protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, *General data protection regulation* – GDPR, e d.lgs. 196/2003); tutela del diritto d'autore (legge 633/1941)

4. In particolare le riproduzioni con mezzi propri di:

- materiale bibliografico, non possono eccedere il 15% del totale, come fissato dalle norme in materia di diritto d'autore
- di interi fondi archivistici o serie archivistiche complete, o parti sostanziali di essi, può essere effettuata solo previa autorizzazione ministeriale

5. Le riproduzioni effettuate con mezzi propri devono essere effettuate con le seguenti modalità:

- la riproduzione può avvenire solo previa autorizzazione verbale del personale di Sala di studio, dal proprio posto o da un posto assegnato dagli addetti della Sala
- non è consentito l'uso di stativi o cavalletti, flash, fonti luminose portatili, scanner portatili o a penna
- la fotoriproduzione deve assolutamente rispettare ogni regola di cautela nei confronti della documentazione, che non può in alcun modo essere soggetta a trattamenti che ne possano pregiudicare lo stato di conservazione e di leggibilità (ad esempio: contatto, schiacciamento del dorso, uso di vetri o pinze, etc.)
- non si deve scompaginare l'ordine interno delle unità archivistiche di

conservazione, in caso di fogli sciolti

- non possono essere riprodotti i documenti che presentino danni meccanici (tagli, strappi, fori, etc.), danni biologici (muffe) oppure fragilità e corruzione del supporto o precarietà dello stato di conservazione o che comunque possano ricevere danno dal processo di riproduzione
- non è consentita la riproduzione di documenti di particolare rarità o antichità oppure che presentino miniature o che siano di dimensione superiore al formato A2 (420 x 594 mm), come anche si presentino nella forma di pergamene arrotolate o piegate in quattro o più

6. L'Istituto si riserva di chiedere copia delle riproduzioni di documenti effettuate con mezzi propri.

7. È libera la divulgazione, con qualsiasi mezzo e senza scopo di lucro, delle riproduzioni di beni culturali, legittimamente acquisite, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o manifestazione creativa, valorizzazione dei beni culturali; tale divulgazione dovrà essere effettuata in modo che le immagini non possano essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro. La violazione di tale impegno comporta l'esclusione dall'accesso ai luoghi della cultura statali (musei, biblioteche, archivi, etc.), nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

8. L'importo delle riproduzioni effettuate dal Laboratorio di fotoriproduzione è fissato nel Tariffario (allegato 1); nessun diritto è invece dovuto per le copie effettuate dagli studiosi con mezzi propri, ad eccezione, quando richiesto, del corrispettivo orario dovuto per l'eventuale utilizzo della sala di ripresa, come previsto dal Tariffario.

9. Il pagamento delle riproduzioni può essere effettuato con le seguenti modalità:

- in contanti - fino all'importo di € 999,99 - direttamente agli addetti della Sala di studio (da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00)
- mediante versamento sul conto corrente postale n. 2352 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Padova con imputazione al capo 29°, capitolo 2584/3, causale "Archivio di Stato di Padova – Diritti di riproduzione"
- mediante bonifico bancario a favore della Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Padova, capo 29° cap. 2584/3, IBAN IT36H0100003245221029258403, BIC SWIFT (per bonifici internazionali) BITAITRRENT, causale "Archivio di Stato di Padova – Diritti di riproduzione"

10. La consegna delle riproduzioni avviene preferibilmente per via telematica (e-mail etc.) oppure *brevi manu* negli orari di apertura al pubblico.

11. Se i documenti da fotografare sono già stati riprodotti e disponibili in banche dati dell'Archivio di Stato di Padova, a norma dell'art. 108, c. 3, del d. lgs. 42/2004 nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione, come da Tariffario (allegato 1).

12. Le richieste di riproduzione da parte di soggetti pubblici, anche per mezzo di dipendenti o collaboratori, sono sempre esenti da bollo (*ex-art.* 16, tab. B, DPR 642/1972) e non sono soggette al pagamento di canoni e diritti sia se effettuate per fini amministrativi (principio di leale collaborazione istituzionale *ex-art.* 22, c. 5, legge 241/1990) che per finalità di valorizzazione (esenzione *ex-art.* 108, c. 3, d.lgs. 42/2004), fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione.

(omissis)

Art. 6 – Le ricerche ed i servizi per corrispondenza

1. Le richieste di consultazione, di riproduzione e di pubblicazione di documenti conservati presso l'Archivio di Stato di Padova possono essere inoltrate anche per corrispondenza tradizionale o elettronica. Tali richieste devono essere redatte, anche in forma elettronica, sui modelli utilizzati in sala di studio, o comunque riportare gli elementi conoscitivi sostanziali contenuti in tali modelli.

2. Le riproduzioni e le copie per estratto saranno inviate in modalità telematica (posta elettronica, etc.), previo pagamento dei diritti con le modalità descritte all'art. 4, c. 3.

3. Le ricerche per corrispondenza saranno evase nel termine massimo di 90 (novanta) giorni, a patto che l'oggetto della ricerca sia ben definito e che la richiesta sia corredata da tutte le informazioni necessarie a circoscrivere l'indagine, che potrà essere soltanto di carattere puntuale. In mancanza di questi dati le risposte saranno limitate alla segnalazione dei fondi e delle serie eventualmente utili per una ricerca diretta da parte dell'interessato. In nessun caso, infatti, i funzionari e il personale dell'Archivio di Stato potranno sostituirsi ai ricercatori, non risultando fra i compiti dell'Istituto quello di effettuare indagini di ampio respiro e di redigere vere e proprie monografie per conto terzi, fatti salvi accordi particolari regolati da specifiche convenzioni.